IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. 67

DI DATA: 12/04/2021

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PER 36 MESI CON OPZIONE DI ULTERIORI 12 MESI. RATIFICA DEI LAVORI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

☐ impegno

☐ accertamento

POTOCCO ELENA

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATE:

- la convenzione approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 30 ottobre 2019, n. 72, con cui Area Science Park ed Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A. hanno avviato una collaborazione per la progettazione e gestione unificata di alcune esigenze di acquisto di beni e servizi, identificati di comune accordo, per il periodo 2019-2020, e il successivo rinnovo fino al 30 settembre 2021;
- la propria disposizione n. 150 di data 4 giugno 2020, con cui si affidavano i compiti di centrale di committenza ad Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A., conferendo formale delega per la gestione della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto, da effettuarsi separatamente da Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A. e Area Science Park in relazione ai lotti di competenza;
- la determinazione del Presidente e Amministratore Delegato n. 359 di data 10.06.2020 con la quale si avviava una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi bancari e finanziari in favore di Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. ed Area Science Park, suddivisa in due lotti in due lotti funzionali associati ai fini dell'aggiudicazione a un unico offerente: Lotto 1 Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A., CIG 833139871F – Lotto 2 Area Science Park, CIG 8331483D42;

PRESO ATTO che Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A. ha concluso la procedura e con determinazione del Presidente e Amministratore Delegato n. 717 di data 11.11.2020 ha disposto l'aggiudicazione della gara europea a procedura aperta a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (C.F. e P.IVA 09339391006);

RITENUTO di approvare e recepire gli esiti dell'aggiudicazione operata dalla stazione appaltante Elettra Sincrotrone Trieste in favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;

DATO ATTO che, ai fini della successiva stipula del contratto, gli uffici dell'Amministrazione hanno provveduto ad acquisire un CIG derivato dal codice attribuito alla procedura di gara e che, pertanto, il CIG attribuito al contratto relativo al lotto 2, di competenza di Area Science Park, che verrà utilizzato in tutti i rapporti con la Banca Nazionale del Lavoro, è: 86761097A3;

VISTO il contratto allegato alla presente disposizione, che recepisce le condizioni economiche e contrattuali offerte in gara;

VISTO l'art. 76 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

DATO ATTO che l'impegno di spesa sarà assunto, prima della stipulazione del contratto, con disposizione del Direttore della Sezione Amministrazione e Personale;

RITENUTO di autorizzare il Direttore della Sezione Amministrazione e Personale, Alessandra Billi, alla sottoscrizione del contratto allegato alla presente disposizione;

SU PROPOSTA del Direttore della Sezione Amministrazione e Personale;

DISPONE

- di approvare e recepire gli esiti dell'aggiudicazione operata dalla stazione appaltante Elettra Sincrotrone Trieste in favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;

- di dare atto che l'impegno di spesa sarà assunto, prima della stipulazione del contratto, con disposizione del Direttore della Sezione Amministrazione e Personale;

- di approvare l'allegato contratto di appalto, autorizzando Alessandra Billi, Direttore della Sezione Amministrazione e Personale, alla sua sottoscrizione.

IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Casaleggi



Firmato digitalmente da:
CASALEGGI STEFANO
Firmato il 12/04/2021 14:03
Seriale Certificato: 147341426854231136897078727919047342384
Valido dal 02/08/2019 al 01/08/2022
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

AREA SCIENCE PARK
Padriciano n. 99, 34149 Trieste

CONTRATTO
relativo all'affidamento dei servizi bancari e finanziari per un periodo di 36 mesi

LOTTO 2 – AREA Science Park
CIG N. 86761097A3

Sommario

Art. 1. Norme regolatrici 4
Art. 2. Oggetto del contratto 5
Art. 3. Contenuti e modalità di svolgimento del servizio. Rinvio 5
Art. 4. Durata del contratto 5
Art. 5. Svolgimento del Servizio 6
Art. 6. Obblighi ed adempimenti a carico del Cassiere 6
Art. 7. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 7
Art. 8. Servizio di internet banking e procedure informatiche 8
Art. 9. Dotazione ATM 8
Art. 10. Condizioni per lo svolgimento del Servizio - Corrispettivi 8
Art. 11. Modalità di pagamento 9
Art. 12. Monitoraggio del servizio 10
Art. 13. Verifiche ed ispezioni 10
Art. 14. Altri accordi 10
Art. 15. Garanzia definitiva 11
Art. 16. Ulteriori garanzie per la regolare gestione del servizio 11
Art. 17. Penali e rilievi 11
Art. 18. Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. 13
Art. 19. Oneri per la sicurezza 13
Art. 20. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 13
Art. 21. Risoluzione per inadempimento 14
Art. 22. Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto 15
Art. 23. Facoltà unilaterale di recesso 15
Art. 24. Cessione del contratto e del credito - subappalto 15
Art. 25. Riservatezza 15
Art. 26. Trattamento dati personali **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Art. 27. Spese e registrazione del contratto 18
Art. 28. Foro di competenza 18
Art. 29. Elezione di domicilio, referenti e comunicazioni 18
Art. 30. Dichiarazione ex D. Lgs. n. 231/2001 (Lotto 1) 19
Art. 31. Disposizioni anticorruzione 19
Art. 32. Responsabile del procedimento 20

Premesso che:

- l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste-Area Science Park ed Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. hanno stipulato una Convenzione in data 11.11.2019 che prevede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in attuazione dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., la progettazione e gestione unificata di alcune esigenze di acquisto di beni e servizi, in cui una delle due Parti assume i compiti di temporanea centrale di committenza;
- con Disposizione n. 150 dd. 04.06.2020 del Direttore Generale di Area Science Park e con Determinazione a contrarre n. 359 di Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. è stato disposto l'avvio di una gara sopra soglia comunitaria a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi bancari e finanziari della Società e di AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – AREA Science Park, distinta in due lotti funzionali tra loro associati, in quanto aggiudicabili ad un unico offerente;
- che il Lotto 1 ha per oggetto i servizi bancari e finanziari in favore di Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. e il Lotto 2 ha per oggetto i servizi bancari e finanziari in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park;
- il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- sono state assolte le forme di pubblicità prescritte dalla legge e che l'intera procedura è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma UnityFVG (https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) in conformità agli artt. 40 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- a seguito dell'esperimento della suddetta procedura, con la determinazione n. 717 dd. 11.11.2020 del Presidente e Amministratore delegato di Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. è stata disposta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della gara nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede a Roma in Via Altiero Spinelli, n. 30, codice fiscale e partita IVA 09339391006;
- Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. ha sottoposto l'aggiudicatario, con esito positivo, alle verifiche dei prescritti requisiti e pertanto, con Determinazione n. 8 di data 13.01.2021 del Presidente e Amministratore delegato di Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A., è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione della gara alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. citata al punto precedente;
- nell'ambito della propria domanda di partecipazione alla gara l'aggiudicatario ha, tra l'altro, prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale ed incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d'appalto Lotto 1 e nel Capitolato speciale d'appalto Lotto 2, nello schema di contratto e nei relativi allegati;
- Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. in ottemperanza ai disposti del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. ha provveduto ad acquisire l'informazione antimafia;
- come previsto nel Disciplinare di gara occorre provvedere alla stipulazione con la Banca aggiudicataria di due distinti contratti per ciascun lotto, uno per le prestazioni da svolgere in favore di Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. (Lotto 1) e uno per le prestazioni in favore di Area Science Park (Lotto 2);
- con disposizione del Direttore Generale di Area Science Park di data … n. … è stata recepita l'aggiudicazione definitiva del Lotto n. 2 in favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto d'appalto;
- che l'aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai documenti in esso richiamati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- il presente contratto ha ad oggetto il Lotto 2, da svolgere in favore di AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – AREA Science Park;

Tutto ciò premesso e considerato, tra

AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (di seguito denominata anche AREA o Area Science Park) rappresentata dalla dott.ssa Alessandra Billi, Direttore della Sezione Amministrazione e Personale, autorizzata alla stipulazione del presente contratto in forza della citata disposizione n. …/2021.

e

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede legale e direzione generale in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30 (di seguito denominata anche "*Banca*" o "*Cassiere*"), capitale sociale Euro 2.076.940.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 09339391006, rappresentata da _____, _____, nato a_____(__) il __.__.____;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Norme regolatrici

Le premesse e gli atti in esse richiamati e nella restante parte del contratto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto e sono fonti delle obbligazioni del medesimo.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati: il Capitolato speciale di appalto AREA – Lotto n. 2 (di seguito CSA Lotto 2), come modificati dall'offerta tecnica con varianti migliorative proposta in sede di gara, l'offerta economica, oltre che le (eventuali) risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L' esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolata da:

- dalle clausole riportate nei documenti allegati da questa AREA nella procedura di gara;
- dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra AREA e il Cassiere;
- dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, anche Codice) e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dal Codice civile e dalle disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti per quanto applicabili, con riferimento, ancorché non esaustivo a:

- le disposizioni delle Legge di Contabilità di Stato di cui al RD n. 2440/1923 e del relativo Regolamento di cui al R.D. n. 827/1924;
- norme relative alla c.d. Tracciabilità dei Flussi Finanziari, in particolare L. 136/2010;
- il Regolamento CE n. 924/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.09.2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro;
- norme relative al c.d. Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), in particolare L. 196/2009; Decreto M.E.F. 18.02.2005 n. 11746, Decreto M.E.F. 05.09.2017 e successivi aggiornamenti;
- norme relative al c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale, in particolare D.Lgs. n. 82/2005 e le relative prescrizioni tecniche emanate da DigitPA;
- norme relative al sistema SIOPE+, in particolare l'art. 1, comma 533 della legge 11 dicembre 2006, n. 232 (legge di bilancio 2017) e successivi aggiornamenti;
- norme relative ai tempi di pagamento, in particolare il D.Lgs. n. 218 del 15.12.2017, attuativa della PSD2 (Payment Service Directive), che interviene sul D.Lgs. n. 11/2010 e s.m.i.;

- norme relative alla produzione, scambio e conservazione dei documenti informatici, in particolare il D.P.R. 445/2000 e DPCM 13.01.2004;
- il Codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park;
- dalle leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, ivi comprese quelle emanate in vigenza di contratto.

Il Cassiere è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del contratto.

I predetti riferimenti sono da intendersi suscettibili di eterointegrazione senza necessità di espresso provvedimento in caso di introduzione di ulteriori norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore nel corso di vigenza del contratto, qualora applicabili.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti da AREA Science Park prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dal Cassiere, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Cassiere ed accettate da AREA Science Park.

Art. 2. Oggetto del contratto

AREA Science Park, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, affida al Cassiere che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, la gestione dei servizi di cassa e dei servizi finanziari (di seguito denominati anche "Servizio"), incluse eventuali future possibili attivazioni, evoluzioni o modificazioni.

L'appalto consiste nell'esecuzione di tutto il complesso delle operazioni inerenti la gestione bancaria e finanziaria di AREA Science Park, finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo alla medesima e dalla stessa ordinate, nonché il pagamento di stipendi, compensi e mensilità aggiuntive ai dipendenti, i servizi connessi alla custodia di titoli e valori, nonché gli adempimenti inerenti alle suddette operazioni previste dalla legge, come meglio specificato nel CSA Lotto 2 da erogare con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo e con le migliorie tecniche offerte dal Cassiere in sede di gara.

Il Servizio verrà svolto dal Cassiere garantendo invece il collegamento telematico e di gestione telematica delle obbligazioni derivanti dal presente contratto 365 gg/anno – h24; sarà svolto altresì presso i propri locali nei giorni considerati lavorativi e negli orari di apertura al pubblico per quanto riguarda le altre operazioni "a sportello" e non informatizzate, dando disponibilità al contatto telefonico, telematico e personale.

In nessun caso il Cassiere potrà sospendere il Servizio per sua decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con AREA Science Park. La sospensione unilaterale del Servizio costituisce inadempienza grave tale da motivare la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni.

Art. 3. Contenuti e modalità di svolgimento del servizio. Rinvio

Le modalità operative, tecniche, gli standard da seguire, i criteri ed i principi informatori delle attività demandate al Cassiere sono contenute nel Capitolato Speciale d'appalto Lotto 2, nonché nell'Offerta tecnica ed economica a cui le Parti fanno integrale rinvio.

Il Cassiere è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del Servizio.

Art. 4. Durata del contratto

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data del 1° giugno 2021 ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi dalla data della richiesta di attivazione del servizio da parte di AREA Science Park.

L'avvio del servizio sarà attestato da apposito verbale firmato dalle Parti.

AREA Science Park si riserva di estendere la durata del contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo opzionale della durata di 12 (dodici) mesi, previa comunicazione tramite posta elettronica certificata al Cassiere almeno 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del presente contratto. Il Cassiere sarà obbligato ad aderire alla richiesta di rinnovo del contratto.

AREA Science Park, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione tramite posta elettronica certificata al Cassiere, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Cassiere è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per AREA Science Park.

Il Cassiere è tenuto, all'atto della cessazione del servizio, ad assicurare al nuovo soggetto subentrante, la continuità della gestione trasferendo altresì il *know how* informatico all'uopo necessario senza oneri a carico della AREA, impegnandosi altresì affinché il passaggio avvenga nella massima efficienza, senza pregiudizio all'attività di pagamenti ed incassi.

Il trasferimento ad altro gestore dovrà avvenire celermente e senza applicazione di alcun diritto o commissione, garantendo a richiesta di AREA Science Park, per i tempi tecnici necessari, oltre la scadenza del contratto, la continuità e non interruzione del servizio di cassa.

In nessun caso il Cassiere potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.

Qualora il Cassiere si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di AREA Science Park che verrà comunicata tramite posta elettronica certificata.

Art. 5. Svolgimento del Servizio

I servizi di cassa e finanziari sono svolti dal Cassiere presso la propria sede e in via telematica, secondo quanto previsto all'art. 6 del Capitolato Speciale d'appalto Lotto 2.

Al momento dell'attivazione del Servizio, il Cassiere si obbliga ad avere una agenzia ubicata nel comune di Trieste in piazza Ponterosso n. 1 nei giorni ed ore di apertura al pubblico degli sportelli bancari, secondo quanto previsto all'art. 6 del CSA Lotto 2, di cui deve garantire l'operatività per tutta la durata contrattuale di cui al precedente art. 4.

Detta agenzia/filiale dovrà essere adeguata per consentire un regolare svolgimento del Servizio e al loro interno dovrà funzionare almeno uno sportello abilitato a compiere tutte le operazioni previste nel CSA.

È in ogni caso possibile per i terzi recarsi presso qualsiasi filiale e/ sportello del Cassiere sul territorio nazionale per l'effettuazione di versamenti/depositi a favore di AREA Science Park, nonché per la riscossione di pagamenti disposti da quest'ultima, senza alcun onere o commissione a carico di AREA e a carico dei terzi.

Art. 6. Obblighi ed adempimenti a carico del Cassiere

Il Cassiere si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Cassiere, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Cassiere non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di AREA Science Park.

Il Cassiere si impegna, su richiesta di AREA Science Park, ad apportare alle modalità di erogazione del Servizio i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per AREA Science Park rispetto al compenso del Servizio fissato nel presente contratto.

Sono a carico del Cassiere, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Il Cassiere si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne AREA Science Park da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Cassiere si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AREA Science Park, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Durante l'esecuzione del contratto, il Cassiere sarà direttamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone o cose e, comunque, di ogni danno che possa derivare ad AREA Science Park in conseguenza dell'espletamento del Servizio.

Il Cassiere si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione scritta ad AREA Science Park di ogni circostanza idonea ad avere una qualche influenza sull'esecuzione del contratto, di ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, nonché di eventuali fusioni, incorporazioni o trasferimenti di azienda che lo riguardino.

Tutta la documentazione creata o predisposta dal Contraente nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di AREA Science Park.

In caso di inadempimento da parte del Contraente a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AREA Science Park avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art. 7. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Cassiere deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Cassiere si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Cassiere si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Cassiere anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Cassiere si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di AREA Science Park, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da AREA Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, AREA Science Park paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105

del Codice.

Art. 8. Servizio di internet banking e procedure informatiche

A supporto dell'operatività di AREA Science Park, il Cassiere deve assicurare il Servizio, dalla data del 1° giugno 2021, anche con l'attivazione di un adeguato collegamento telematico, c.d. *internet banking*, senza alcun onere aggiuntivo a carico di AREA Science Park, al fine di consentire in tempo reale l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del Servizio stesso, nonché la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti effettuati dal Cassiere (ritorno quietanze, interrogazioni sui movimenti effettuati e invio degli stipendi, degli F24 e dei bonifici EXTRA-SEPA e SEPA in valuta ecc.)

Il collegamento telematico *internet banking* deve garantire le funzionalità informative e dispositive descritte nel CSA Lotto 2 e le funzionalità aggiuntive offerte dal Cassiere in sede di gara.

Il Cassiere deve altresì garantire collegamenti telematici efficienti tra la propria rete dati e quella di AREA Science Park, adeguando altresì le procedure informatiche in suo possesso, ove esse risultino incompatibili rispetto a quelle utilizzate da AREA Science Park, tenendo conto in particolare del software contabile in uso presso la stessa.

Nel caso si verifichino situazioni di indisponibilità del sistema informatico il Cassiere provvede tempestivamente ad avvisare AREA Science Park per tempo e fornire modalità alternative per far fronte ai pagamenti urgenti.

Eventuali attività di manutenzione devono di norma essere svolte in orari che non pregiudichino l'erogazione del servizio di cassa.

Il Cassiere garantisce ad AREA Science Park, per tutta la durata contrattuale, la possibilità di estrapolare i dati degli ordinativi informatici e dell'ulteriore documentazione relativa al servizio ai fini della necessaria conservazione senza costi aggiuntivi.

Art. 9. Dotazione ATM

Come previsto al punto 6.17 del CSA Lotto 2, nel campus di Padriciano, entro 90 (novanta) giorni dalla data di stipula del contratto, il Cassiere si obbliga a fornire e rendere operativo uno sportello automatico ATM multifunzione per eseguire le seguenti operazioni: prelievi, versamenti di assegni e banconote, ricariche cellulare, pagamenti (tramite CBILL Pago Pa, bollettini postali premarcati, MAV, RAV, bollo auto) per garantire il servizio "Bancomat", comprendente l'installazione, la gestione e la manutenzione (e a fine contratto la dismissione), per tutta la durata contrattuale di cui al precedente art. 4. Nel caso fosse necessario, deve garantire la sua sostituzione.

AREA Science Park metterà gratuitamente a disposizione un locale idoneo, mentre saranno a carico del Cassiere tutti gli oneri autorizzativi e di installazione, gestione, manutenzione e dismissione di cui trattasi.

Art. 10. Condizioni per lo svolgimento del Servizio - Corrispettivi

Per l'espletamento del Servizio oggetto del presente contratto, come disciplinato dal CSA Lotto 2, è riconosciuto al Cassiere quanto indicato nel paragrafo successivo.

Le condizioni per il Servizio in oggetto sono quelle indicate nelle offerte tecnica ed economica formulate dal Cassiere in sede di gara che, ancorché non materialmente allegate, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito indicate:

a. importo del canone annuale omnicomprensivo nella misura indicata nell'offerta economica di € 16.000,00 (Euro Sedicimila) al netto dell'IVA ai sensi di legge;
b. tasso di interesse attivo sul conto cassiere e sul conto economale: 0,01 %;
c. tasso di interesse debitore sulle linee di fido in c/c: 2%;
d. percentuale di anticipo concessa sull'ammontare complessivo dei contributi di finanziamento richiesti con le linee di fido in c/c: 100%;
e. commissioni disponibilità immediata fondi CAF su affidamenti e su fideiussioni: da 0,16% fino a 0,20% sull'accordato (pari a 0,20%);

f. commissione annua per il rilascio di fideiussioni e diritti di segreteria: 0,25% sull'importo garantito.

Il predetto canone annuo omnicomprensivo si riferisce al Servizio eseguito a regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni contrattuali.
Non compete al Cassiere alcun rimborso o compenso ulteriore rispetto a quanto già previsto in sede di offerta e riportato nel presente articolo a fronte degli oneri relativi a commissioni bancarie a carico di terzi o di AREA Science Park, bonifici bancari, pagamenti all'estero, di registri bollettari, ecc., nonché ogni ulteriore eventuale onere anticipato dal Cassiere nello svolgimento del Servizio.
Inoltre, sono a carico del Cassiere le rimanenti spese vive (spese postali, stampati ecc.) con esclusione di quelle fiscali che rimangono a carico di AREA Science Park in quanto dovute per legge.

Per il Lotto 2 l'importo contrattuale complessivo presunto per la durata contrattuale (36 mesi), risulta pari a € 123.000,00 (Euro Centoventitremila/00, al netto dell'IVA e/o altre imposte e contributi di legge).

Nel caso AREA Science Park eserciti la facoltà di estendere la durata del contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo opzionale della durata di 12 (dodici) mesi, l'importo per il predetto periodo ammonta a € 41.000,00 (Euro Quarantunomila/00), al netto dell'IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Cassiere dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che dovessero essere emanate dalle competenti autorità nel corso di validità contrattuale, sono compresi nel canone annuo omnicomprensivo.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati dal Cassiere a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Cassiere di ogni relativo rischio e/o alea. Il Cassiere non può quindi vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi sopra indicati.

I servizi gestiti in attuazione del presente atto, con tutti gli oneri connessi, ivi compresa l'adozione delle procedure informatiche sono resi dal Cassiere secondo le modalità previste nel CSA Lotto 2, alle condizioni economiche offerte in sede di gara, senza che ciò costituisca attenuazione della piena e diretta responsabilità del Cassiere stesso.

Tutte le spese per la sede, l'impianto e la gestione del Servizio, pur se riferite ai necessari rapporti con AREA Science Park, sono a carico esclusivo del Cassiere.

Per l'effettuazione di eventuali operazioni e servizi accessori o aggiuntivi, non previsti nel Servizio in oggetto, si procederà con accordi separati, comunque nel rispetto del principio dell'assenza di oneri a carico di AREA Science Park e alle migliori condizioni offerte alla propria clientela dal Cassiere.

Art. 11. Modalità di pagamento

Ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 10, la fatturazione e i relativi pagamenti avverranno con le seguenti modalità:

a) Il pagamento del canone annuo per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto sarà effettuato con annualità posticipate, decorrenti dalla data di avvio del Servizio;

b) Il pagamento delle commissioni per le attività oggetto di separata quotazione determinate nell'offerta economica ed addebitate, in via posticipata trimestrale.

Il pagamento delle fatture emesse sarà autorizzato dal RUP a seguito della verifica tecnico-amministrativa della regolarità delle prestazioni.

Ai fini della liquidazione delle fatture si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario n. 949410, intestato a BNL Banca Nazionale del Lavoro, presso _____, Via _____, __, _____, cod. ABI ____, CAB _____, CIN _, con esclusione di responsabilità per AREA da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

I pagamenti verranno effettuati sul seguente conto corrente "dedicato": _____ acceso presso Banca Nazionale del Lavoro, sul quale è autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute, la seguente persona:

- _____.

AREA Science Park è tenuta all'applicazione della normativa in tema di fatturazione elettronica (L.244/2007; D.M. 55/2013; C.M. MEF 1/DF/2015); si informa che il Codice Univoco Ufficio da indicare in fattura è **UF6YGC**. Le fatture cartacee non verranno accettate. La scrivente, inoltre, è soggetta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ai sensi del D.L. 24/04/2017 n. 50 art. 1.

In caso di inadempimento contrattuale, AREA Science Park si riserva di non procedere alla liquidazione della rata di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Cassiere potrà sospendere l'erogazione del servizio; qualora il Cassiere si rendesse inadempiente a tale obbligo, AREA Science Park potrà risolvere il contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC.

Art. 12. Monitoraggio del servizio

AREA si riserva di effettuare verifiche, con qualsiasi modalità, in ogni momento e senza preavviso, sull'adempimento delle disposizioni contrattuali da parte del Cassiere, sulla modalità di erogazione dei servizi e la completezza e rispondenza dei dati e delle informazioni trasmesse dal Cassiere anche presso la sede operativa di quest'ultimo.

Qualora a seguito di verifiche, vengano rilevate carenze e/o inadempienze, le stesse dovranno essere notificate al Cassiere che dovrà adoperarsi immediatamente per le opportune azioni volte alla risoluzione delle inottemperanze stesse.

Nel caso in cui vengano riscontrate ripetutamente sia le inadempienze sopra indicate sia l'inefficacia delle azioni correttive intraprese dal Cassiere, AREA Science Park applicherà le penali di cui al successivo articolo 17.

Art. 13. Verifiche ed ispezioni

AREA Science Park si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia ed ogni qual volta lo ritenga necessario ed opportuno; il Cassiere si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e dovrà all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di cui trattasi.

Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di AREA Science Park hanno accesso ai documenti relativi alla gestione dei servizi bancari: di conseguenza, previa comunicazione da parte della stessa dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono avere accesso a tutti i suddetti documenti.

In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro funzionario di AREA Science Park appositamente autorizzato.

Il RUP di AREA Science Park ha facoltà ispettive in qualunque momento sulla documentazione e contabilità inerenti il servizio ed è il referente diretto del Cassiere all'interno di AREA Science Park.

I verbali delle verifiche effettuate sono conservati dal Cassiere e nel caso trasmessi ad AREA Science Park in originale.

Art. 14. Altri accordi

Durante il periodo di validità del presente contratto, di comune accordo fra le Parti, potranno essere apportati, mediante semplice scambio di lettere e senza necessità di integrare il presente atto, i

perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del Servizio, ritenuti necessari per il miglior svolgimento dello stesso, senza oneri e spese per AREA Science Park.

Art. 15. Garanzia definitiva

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente contratto, il Cassiere ha costituito apposita garanzia definitiva, in applicazione di quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data __.__.2021 da _____ Agenzia _____ – _____ - _____, pari a € 12.300,00 (euro dodicimilatrecento/00, resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in favore del Committente.

Alla garanzia di cui al presente articolo vengono applicate le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di AREA Science Park, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia avverrà progressivamente sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, fino all'80% dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il restante 20% verrà svincolato al termine del periodo contrattuale, sempre che l'Appaltatore abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di AREA Science Park qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Cassiere. In caso di inadempimento a tale obbligo, AREA Science Park ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

AREA Science Park ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Nel caso in cui AREA Science Park eserciti la facoltà di estendere la durata del contratto, come indicato al precedente articolo 4, il Cassiere si impegna ad integrare la garanzia definitiva sopra citata ovvero a presentare una diversa ed ulteriore garanzia ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alle medesime condizioni di cui sopra.

Art. 16. Ulteriori garanzie per la regolare gestione del servizio

Il Cassiere ha prodotto polizza assicurativa (RC professionale istituzione finanziaria) per la copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Servizio di importo non inferiore a 1 (uno) milione di euro.

In ogni caso, il Cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto di AREA Science Park, nonché a garanzia d'ogni suo obbligo e responsabilità in dipendenza di tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di cui trattasi e di eventuali danni causati ad AREA Science Park.

Il Cassiere per la gestione del Servizio si obbliga in modo formale verso AREA Science Park a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente atto.

Qualora il Cassiere non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, è facoltà di AREA Science Park di risolvere il contratto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta fermo che il Cassiere si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, ad AREA Science Park la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

Art. 17. Penali e rilievi

In relazione all'esecuzione del presente contratto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per il Cassiere, in caso di inadempimenti da parte dello stesso, per cause non dipendenti da forza

maggiore o da fatto imputabile ad AREA Science Park, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base al successivo articolo 21, potranno essere applicare le seguenti penalità:

Inadempimenti	**Penale da applicare**
Mancata esecuzione totale o parziale di una delle prestazioni richieste nel CSA Lotto 2	Da un minimo di Euro 50,00 fino a un massimo di euro 500,00 in proporzione all'entità della stessa per ogni giorno solare di ritardo.
Mancata o ritardata attivazione del collegamento telematico (*internet banking*) entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio del contratto.	Euro 500,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Omessa o ritardata evasione delle segnalazioni di malfunzionamento segnalate da AREA entro 1 (uno) giorno dalla segnalazione.	Euro 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo. *Tale penale si moltiplica per il numero di risposte da evadere.*
Mancata risposta e/o reperibilità del referente del Servizio o suo sostituto nei giorni lavorativi nell'ordinario orario d'ufficio.	Euro 500,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Mancata esecuzione dei pagamenti nei termini previsti nel CSA Lotto 2	1% (uno per cento) sull'importo del pagamento da eseguire per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Malfunzionamento e/o mancata ricarica dei contanti e/o mancata sostituzione del dispositivo guasto degli sportelli ATM nel precedente art. 9	Euro 100,00 ogni giorno lavorativo di ritardo.
Ritardo nel pagamento degli stipendi e degli altri emolumenti per il personale dipendente e collaboratori di AREA.	Euro 500,00 ogni giorno lavorativo di ritardo.
Ritardo nella trasmissione telematica degli estratti conto per i movimenti dare ed avere dei sottoconti (*se offerto in sede di gara)*	Euro 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Ritardo nelle anticipazioni di cassa richieste da AREA.	Euro 500,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Si precisa che costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste nel presente articolo anche la mancata prestazione in caso di sciopero del personale del Cassiere.

Nel caso in cui il Cassiere commetta più inadempimenti o commetta più volte il medesimo inadempimento verrà comminata la penale per ciascuna violazione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Cassiere per iscritto dal RUP. Il Cassiere dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora AREA Science Park ritenga non

fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Le penali, applicate ai sensi dei precedenti commi, verranno trattenute sul compenso ovvero verrà incamerata la cauzione per la quota parte relativa.

Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (diecipercento) del corrispettivo contrattuale.

Qualora ciò si verificasse, AREA Science Park ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti da AREA Science Park in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 18. Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.:

a) le Parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;

b) le Parti stabiliscono che il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto sono state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

c) l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo e all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente, la Prefettura e l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, apposita clausola che preveda la reciproca assunzione in capo alle parti contraenti degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

Su richiesta del Committente, l'Appaltatore si impegna ad esibire copia dei contratti stipulati con i subappaltatori/subcontraenti al fine di consentire alla medesima le verifiche di cui all'art. 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente, entro il termine previsto dal comma 7 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 dell'art. 3 della medesima legge, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 19. Oneri per la sicurezza

Le Parti si danno reciprocamente atto che non vi è l'obbligo di redigere il DUVRI (Documento unico di valutazione rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008), non essendovi rischi da interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi della Banca senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all'attività svolta da AREA e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.

Art. 20. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

AREA Science Park ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del contratto, una variazione della consistenza del Servizio ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alle condizioni previste dal presente contratto oppure sulla base dei prezzi desumibili dall'offerta presentata dal Cassiere. In tal caso il Cassiere non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

AREA Science Park si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.

Il Cassiere espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da AREA Science Park, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri a carico dell'esecutore.

Durante la validità del contratto potranno essere apportate, inoltre, di comune accordo fra le Parti, le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il migliore svolgimento del Servizio, a condizioni comunque non peggiorative per AREA Science Park.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Cassiere se non sia stata approvata da AREA Science Park.

Art. 21. Risoluzione per inadempimento

AREA Science Park si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Cassiere. In tal caso AREA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno al Cassiere. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che AREA Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c, nonché dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Cassiere tramite PEC, nei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute inadempienze del Cassiere nell'esecuzione delle obbligazioni assunte;
- revoca al Cassiere dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia;
- interruzione totale e parziale del Servizio senza giustificati motivi;
- reiterati ritardi nei pagamenti di AREA Science Park di cui al CSA Lotto 2;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di AREA Science Park;
- dopo la comminazione di n.5 (cinque) penali a prescindere dalla loro entità;
- grave violazione degli obblighi di riservatezza;
- subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto;
- ritardo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine fissato per l'installazione e messa in funzione dell'ATM;
- chiusura dell'agenzia/filiale indicata all'art. 5 senza alcuna sua sostituzione nell'ambito del comune di Trieste;
- mancata osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti di AREA Science Park.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4 del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Cassiere).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto, il Cassiere si impegnerà a fornire ad AREA Science Park tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, AREA Science Park interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In caso di risoluzione del contratto, infine, le Parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni di debito e di credito entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione dei rapporti.

Il Cassiere deve, nel medesimo termine, corrispondere gli eventuali interessi di spettanza di AREA Science Park sui conti correnti, nonché addebiterà eventuali interessi e/o oneri di sua spettanza, e restituire i titoli e valori depositati in custodia.

Il Cassiere ha diritto solamente al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 22. Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto

AREA Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Cassiere sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, AREA Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

AREA Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 del sopra citato decreto.

Il Cassiere ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 23. Facoltà unilaterale di recesso

AREA Science Park avrà facoltà di recedere, in qualsiasi momento, unilateralmente dal contratto, dandone comunicazione all'Appaltatore con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari e consecutivi, da comunicarsi al Cassiere con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, il Cassiere dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con AREA Science Park, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno ad AREA Science Park stessa.

In caso di recesso, il Cassiere ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché direttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e / o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

AREA Science Park si riserva la facoltà di recedere dal presente atto per ragioni impreviste ed imprevedibili emerse nel corso della gestione e per ragioni di interesse pubblico.

Art. 24. Cessione del contratto e del credito - subappalto

È fatto divieto al Cassiere di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

È vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto, in quanto il Cassiere non si è avvalso di tale facoltà in sede di offerta.

Art. 25. Riservatezza

Il Cassiere ha l'obbligo di mantenere riservati e non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente indispensabili all'esecuzione del contratto, i dati, le notizie e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, in ordine alle attività svolte in adempimento dello stesso, nonché quelli relativi alle attività svolte da AREA Science Park di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
L'obbligo di segretezza sarà vincolante per il Cassiere per tutta la durata del contratto e per tutto il tempo successivo alla sua conclusione, fino a quando le informazioni delle quali il Cassiere è venuto a conoscenza divengano eventualmente di dominio pubblico a cura di AREA Science Park.
In caso di inosservanza del suddetto obbligo, AREA Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto e al risarcimento dei danni che ad essa dovessero derivare.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Cassiere è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il contratto.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 26, il Cassiere si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 26. Incarico di responsabile del trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito per brevità "GDPR"), a seguito della sottoscrizione del contratto il Cassiere è autorizzato a trattare in qualità di responsabile del trattamento, per conto di AREA Science Park, titolare del trattamento, i dati personali necessari al fine di prestare il Servizio. Il relativo incarico è condizionato, per oggetto e durata, allo svolgimento del rapporto con AREA Science Park e si intenderà, pertanto, revocato di diritto alla cessazione del medesimo, prevista e disciplinata dall'art. 4.
Il trattamento potrà consistere nel compimento, con o senza l'ausilio di strumenti automatizzati, di operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e/o distruzione di tutti i dati personali inerenti alla gestione bancaria e finanziaria di AREA Science Park, finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese facenti capo alla medesima e dalla stessa ordinate, nonché al pagamento di stipendi, compensi e mensilità aggiuntive ai dipendenti, ai servizi connessi alla custodia di titoli e valori, nonché agli adempimenti inerenti alle suddette operazioni previste dalla legge.
Al termine dell'incarico il responsabile del trattamento dovrà cancellare tutti i dati personali in suo possesso, di cui AREA Science Park è titolare, a meno che non siano presenti disposizioni specifiche di legge o provvedimenti emessi da competenti autorità che ne impongano o ne autorizzino la conservazione ovvero finché potranno derivare responsabilità legate alla prestazione svolta.
Il responsabile del trattamento e tutto il suo personale si impegnano a:

a. utilizzare i dati personali oggetto del trattamento solo per la finalità oggetto del Servizio. In nessun caso potranno utilizzare i dati per fini personali;
b. trattare i dati seguendo le istruzioni impartite da AREA Science Park, in qualità di titolare del trattamento. Qualora il responsabile del trattamento ritenga che vi siano istruzioni che violano il GDPR o qualunque altra disposizione in materia di protezione dei dati dell'Unione Europea o degli Stati membri, dovrà darne immediatamente informazione ad AREA Science Park;
c. Ai sensi dell'art. 30, commi 2 e 3, del GDPR, tenere un registro scritto di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto di Area Science Park, che contenga:
 - il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
 - le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
 - ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del Paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'articolo 49, comma 2, la documentazione delle garanzie adeguate;
 - ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, comma 1, del GDPR (pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali; capacità di

assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi di trattamento; capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento);

d. non comunicare dati a terzi, senza previa autorizzazione espressa di AREA Science Park, nei casi previsti dalla legge. Il responsabile può comunicare i dati ad altri responsabili del trattamento incaricati da AREA Science Park, nel rispetto delle istruzioni da quest'ultima impartite. In questo caso AREA Science Park identificherà anticipatamente e per iscritto il soggetto a cui devono essere comunicati i dati, i dati da comunicare e le misure di sicurezza da applicare per procedere alla comunicazione stessa. Se il responsabile deve trasferire dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, ai sensi del diritto applicabile dell'Unione o degli Stati membri, informa AREA Science Park circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che tale diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

e. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si impegnino espressamente e per iscritto a rispettarne la riservatezza nonché a rispettare le relative misure di sicurezza, di cui dovranno essere debitamente informate;

f. mantenere a disposizione di AREA Science Park la documentazione attestante il rispetto dell'obbligo stabilito alla lettera precedente;

g. garantire la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali;

h. assistere AREA Science Park nel fornire riscontro alle richieste per l'esercizio dei seguenti diritti degli interessati:
 1. diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione
 2. diritto di limitazione del trattamento
 3. diritto di portabilità dei dati
 4. diritto a non essere oggetto di decisioni individuali automatizzate (inclusa l'elaborazione di profili);

i. notificare ad AREA science Park, senza ingiustificato ritardo, e al più tardi entro 48 ore, mediante e-mail inviata agli indirizzi rpd@areasciencepark.it e support@areasciencepark.it, le violazioni della sicurezza dei dati personali a suo carico, di cui sia a conoscenza, nonché tutte le informazioni rilevanti ai fini della documentazione e comunicazione dell'evento. Non sarà necessaria la notifica quando è improbabile che la suddetta violazione della sicurezza costituisca un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La notifica riporterà almeno le seguenti informazioni:
 1. descrizione della natura della violazione della sicurezza dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 2. nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di un altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 3. descrizione delle possibili conseguenze della violazione della sicurezza dei dati personali;
 4. descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte di AREA Science Park per porre rimedio alla violazione della sicurezza dei dati personali, e anche, se del caso, le misure adottate per attenuarne i possibili effetti negativi.

 Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
 Spetta al responsabile del trattamento comunicare nel più breve tempo possibile le violazioni della sicurezza dei dati personali agli interessati, quando la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La comunicazione dovrà avvenire con un linguaggio chiaro e semplice e dovrà, almeno:
 a) illustrare la natura della violazione dei dati;

b) indicare il nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere maggiori informazioni;
c) descrivere le possibili conseguenze della violazione della sicurezza dei dati personali;
d) descrivere le misure adottate per porre rimedio alla violazione della sicurezza dei dati personali, e anche, se del caso, le misure adottate per attenuarne i possibili effetti negativi;

j. fornire assistenza ad AREA Science Park durante le valutazioni di impatto relative alla protezione dei dati, se del caso;
k. fornire assistenza ad AREA Science Park durante le consultazioni preliminari all'autorità di controllo, se del caso;
l. mettere a disposizione di AREA Science Park tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi, nonché per la realizzazione delle consulenze o dei controlli del titolare o altro consulente da lui autorizzato;
m. attuare misure di sicurezza adeguate alla valutazione dei rischi effettuata e in ogni caso attuare i meccanismi necessari per:
 1. pseudonimizzare e cifrare i dati personali, se del caso;
 2. assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi di trattamento;
 3. ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 4. testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, adottando un'apposita procedura;
n. nominare un responsabile della protezione dei dati e comunicare al titolare la sua identità e i suoi dati di contatto;

Area Science Park si impegna a:

a. consegnare al responsabile i dati personali necessari all'espletamento del Servizio;
b. fornire l'informativa agli interessati al momento della raccolta dei dati;
c. vigilare, sia prima che durante tutto il trattamento, sul rispetto del GDPR da parte del responsabile;
d. monitorare il trattamento, realizzando controlli e consulenze.

Art. 27. Spese e registrazione del contratto

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico del Cassiere tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

Il Cassiere dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che saranno soggette ad IVA, per quanto di competenza. Conseguentemente, in caso di registrazione, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Art. 28. Foro di competenza

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il soggetto incaricato e AREA in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non definibili in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Le Parti individuano sin d'ora quale Foro competente quello di Trieste.

Art. 29. Elezione di domicilio, referenti e comunicazioni

Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- AREA SCIENCE PARK (codice fiscale 00531590321) presso la propria sede Padriciano 99 34149 Trieste

- Il Cassiere: presso la propria sede in Viale Altiero Spinelli, 30, 00157 Roma.

Ciascuna Parte nomina un proprio referente, cui affida il compito di coordinare e verificare lo svolgersi delle attività previste nel presente contratto e gestire le comunicazioni tra le Parti stesse.
I referenti nominati dalle Parti sono:
Per AREA Science Park il RUP è: Alessandra Billi
PEC: protocollo@pec.areasciencepark.it
e-mail: alessandra.billi@areasciencepark.it
tel: + 040 3755205

Per il Cassiere il Referente contrattuale è:

Via _____
e-mail: _____
PEC: _____
Tel./cell. _____

Qualsiasi variazione nei nominativi suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata tramite PEC ed approvata per iscritto da entrambe le Parti.

Qualsiasi variazione del domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra indicati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel contratto o nel CSA Lotto 2, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.

Art. 30. Dichiarazione ex D. Lgs. n. 231/2001 (Lotto 2)

AREA Science Park e l'Appaltatore si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni. L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da AREA Science Park (consultabile sul sito internet https://www.areasciencepark.it/amm-trasparente/accesso-civico/) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/attività previsti dal presente accordo.

L'inosservanza delle suddette previsioni costituisce grave inadempimento contrattuale in relazione al quale Elettra si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 31. Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale di AREA Science Park, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – AREA Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione di AREA Science Park e segnalando situazioni di illecito in AREA Science Park di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 32. Responsabile del procedimento

In fase di esecuzione contrattuale del Lotto 2, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Billi.

Letto, approvato e sottoscritto

Per AREA Science Park

Per BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 6 - Obblighi e adempimenti a carico del Cassiere
Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 11 – Modalità di pagamento
Art. 13 – Verifiche ed ispezioni
Art. 17 – Penali e rilievi
Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Art. 21 – Risoluzione per inadempimento
Art. 22 – Ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto
Art. 23 – Facoltà unilaterale di recesso
Art. 28 - Foro di competenza

Per BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.